

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Sport / Tempo Libero

Il Responsabile: Enza Calcagno

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DI SERVIZI CON CONCESSIONE D'USO STRUMENTALE DEI BENI IMMOBILI – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI “L. CACCIVIO” E “N. DELLA BOSCA” – PERIODO 1° LUGLIO 2026 / 30 GIUGNO 2027

ai sensi degli artt. 176 e ss., 177, 179, 184 e 187 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

e dell'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38

Si rende noto che il Comune di Malnate, con determinazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) n. 373 del 14/05/2026, ha indetto una procedura comparativa aperta per l'affidamento in concessione di servizi, con concessione d'uso strumentale dei beni immobili, della gestione degli impianti sportivi comunali “L. Caccivio” e “N. Della Bosca” per il periodo 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027 (un anno).

La procedura è svolta nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, ai sensi degli artt. 176 ss., 177, 179, 184 e 187 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). La fattispecie ha natura di concessione di servizi ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 36/2023: il Concessionario assume la gestione con piena responsabilità organizzativa, operativa e finanziaria, sopportando il rischio operativo ai sensi dell'art. 177 del medesimo decreto. La concessione d'uso dei beni immobili ha carattere strumentale ed è inscindibilmente connessa allo svolgimento del servizio.

CIG: BBAA6BE29D PAD: piattaforma telematica Sintel di ARIA Lombardia.

CPV: 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi

La procedura è gestita mediante piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata ai sensi degli artt. 19, 22 e 25 del D.Lgs. 36/2023. L'acquisizione del CIG e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di comunicazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) avvengono secondo la disciplina vigente.

Pur potendo l'Ente concedente ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene maggiormente conforme ai principi di risultato, trasparenza, concorrenza, accesso al mercato e imparzialità procedere mediante procedura comparativa aperta, stante la natura degli impianti, la rilevanza sociale del servizio sportivo, l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti del settore e la presenza di obblighi di servizio pubblico imposti dalla convenzione.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica Sintel di ARIA Lombardia. La PEC può essere utilizzata esclusivamente per comunicazioni non procedurali o, in caso di malfunzionamento certificato della piattaforma, secondo le relative regole operative.

1. DURATA

La convenzione avrà durata di un anno, con decorrenza 1° luglio 2026 e termine al 30 giugno 2027.

In caso di grave e reiterato inadempimento, accertato previa contestazione e contraddittorio, il Comune può procedere alla risoluzione anticipata della concessione, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle penali previste dalla Convenzione. Il recesso per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 190, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, opera con preavviso di 60 giorni e secondo la disciplina dettata dalla Convenzione.

2. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, è pari a € 80.000,00 (ottantamila/00), al netto dell'IVA. Il valore corrisponde al fatturato totale del Concessionario per la durata del contratto, IVA esclusa, stimato dall'ente concedente quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, comprensivo dei ricavi da tariffe applicate agli utenti, dei ricavi da attività accessorie ammesse e del contributo pubblico comunale. Il valore stimato non è determinato sottraendo i costi di gestione dai ricavi: i costi rilevano esclusivamente ai fini della verifica dell'equilibrio economico-finanziario e del trasferimento del rischio operativo (art. 177 D.Lgs. 36/2023), non ai fini della quantificazione del valore ai sensi dell'art. 179. La relazione istruttoria economica, che illustra la metodologia di calcolo e verifica la permanenza del rischio operativo in capo al Concessionario, costituisce Allegato B alla determinazione a contrarre.

Il valore stimato è significativamente inferiore alla soglia europea per le concessioni, fissata in € 5.404.000,00 dal Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione del 22 ottobre 2025, applicabile in via diretta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023. Per le concessioni sotto soglia si applicano gli artt. 176 ss., 177, 179, 184 e 187 del D.Lgs. 36/2023; la procedura comparativa aperta prescelta è la più idonea a garantire trasparenza e concorrenza.

3. SOGGETTI PARTECIPANTI

Possono partecipare gli operatori economici del settore sportivo rientranti nelle categorie di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, ovvero:

- Società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) istituito presso Sport e Salute S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39;
- Enti e Associazioni di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI/Sport e Salute S.p.A. ai sensi della normativa vigente.

La riserva della partecipazione ai soggetti del settore sportivo dilettantistico è funzionalmente connessa alle specifiche caratteristiche del servizio oggetto della concessione e non opera quale esclusione di principio di altri operatori economici. Essa risponde, in concreto, alla destinazione sportiva degli impianti, alla finalità di interesse pubblico dell'affidamento (aggregazione sportiva, prevenzione del disagio giovanile, promozione dello sport di base e dell'inclusione sociale), agli obblighi di servizio pubblico imposti dalla Convenzione (utilizzo gratuito delle scuole, disponibilità per eventi comunali, tariffe agevolate per le associazioni), nonché alla coerenza con la disciplina di settore di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, e all'art. 90, comma 25, della L. 27 dicembre 2002, n. 289. La proporzionalità della riserva, rispetto al principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 36/2023, è motivata dalla coerenza tra destinazione tipica degli impianti, qualificazione dei soggetti affidatari (operatori del settore sportivo riconosciuti dall'ordinamento, soggetti a specifici obblighi di iscrizione/riconoscimento), obblighi di servizio pubblico imposti dalla Convenzione e limitato valore economico complessivo dell'affidamento.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo dell'operatore economico (legale rappresentante; soggetti con poteri di rappresentanza, direzione o controllo; titolari effettivi ex D.Lgs. 231/2007; eventuali direttori tecnici) devono dichiarare:

- di non trovarsi in alcuna situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 94–98 del D.Lgs. 36/2023, per quanto compatibili con la presente procedura;
- di non essere incorsi nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 nei confronti del Comune, e di impegnarsi ad evitarne l'insorgenza per tutta la durata della Convenzione;
- di non aver subito procedure di decadenza o risoluzione di concessioni di gestione di impianti sportivi, anche da parte di altri enti, per fatti addebitabili al gestore.

Il legale rappresentante, in nome e per conto dell'ente, dichiara altresì che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero che ha definito tali obblighi mediante integrale pagamento o con impegno formalmente assunto di pagamento rateale, nonché con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).

Il legale rappresentante è altresì tenuto a rendere apposita dichiarazione sostitutiva in ordine ai contributi de minimis percepiti, sia direttamente sia da soggetti riconducibili al concetto di "impresa unica", nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (massimale € 300.000,00 in tre esercizi). La dichiarazione è finalizzata alla verifica della disponibilità del massimale e alla registrazione del beneficio sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, condizione di erogabilità del contributo finanziario di cui all'art. 6.

Non è richiesta dichiarazione individuale dei consiglieri e dei membri degli organi direttivi privi di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, in coerenza con il principio di proporzionalità e con la natura della procedura.

4-bis. PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

È ammessa la partecipazione in forma associata, mediante raggruppamento temporaneo o consorzio di operatori economici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3, in applicazione dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibile, e nel rispetto delle seguenti regole:

- tutti i componenti del raggruppamento devono possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 e rendere individualmente le relative dichiarazioni;
- in sede di presentazione dell'offerta, deve essere individuato il soggetto capofila (mandatario), che assume la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti del Comune;
- l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei componenti del raggruppamento, ovvero dal solo capofila se munito di apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito ai sensi degli artt. 1703 e ss. c.c.;
- in caso di aggiudicazione, il raggruppamento deve costituirsi formalmente, con atto avente data certa, entro 15 giorni dalla comunicazione di affidamento e in ogni caso prima della stipula della Convenzione;

- i componenti del raggruppamento sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni assunte con la Convenzione;
- non è ammessa la partecipazione del medesimo soggetto in più di un raggruppamento, né contemporaneamente come singolo e come componente di un raggruppamento; il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione di tutti i soggetti coinvolti.

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La gestione degli impianti sarà regolata da apposita Convenzione, il cui schema è allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Impianto sportivo “L. Caccivio” (via Gasparotto, Malnate – VA):

- n. 1 campo da calcio in erba sintetica;
- locali spogliatoi e servizi igienici;
- gradinate per il pubblico (capienza massima 100 persone);
- spazio esterno.

Lo spazio del compendio è condiviso con altra società dilettantistica concessionaria della pista di atletica. Le modalità di coesistenza nell'uso degli spazi comuni sono definite nella Convenzione, mediante regolamento d'uso condiviso soggetto ad approvazione del Comune.

Impianto sportivo “N. Della Bosca” (via Milano, Malnate – VA):

- n. 1 campo da calcio in erba naturale;
- locali spogliatoi e servizi igienici;
- gradinate per il pubblico parzialmente coperte (capienza massima 100 persone);
- spazio esterno.

Sono a carico del Concessionario le utenze (acqua, gas, energia elettrica); la voltura dei contatori dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.

6. CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNALE E REGIME DE MINIMIS

A fronte degli obblighi di servizio pubblico imposti dalla Convenzione (utilizzo gratuito da parte delle scuole, disponibilità per eventi comunali, tariffe agevolate per le associazioni), il Comune riconosce al Concessionario un contributo finanziario nella misura massima di € 12.000,00 al netto dell'IVA, se dovuta.

Il contributo è qualificato quale aiuto di Stato concesso in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che fissa il massimale di € 300.000,00 per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari. L'erogazione, anche della prima rata, è subordinata alla preventiva verifica del rispetto del massimale de minimis a carico dell'aggiudicatario, sulla base della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 dell'avviso, e alla registrazione del beneficio sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

Il contributo è corrisposto in due rate: una prima rata di € 2.000,00 entro dicembre 2026 e una seconda rata di € 10.000,00 al termine della gestione, in entrambi i casi previa attestazione del RUP/responsabile dell'esecuzione circa il regolare adempimento degli obblighi convenzionali, l'assenza di penali non definite, la completezza della rendicontazione prevista in Convenzione e l'avvenuta verifica/registrazione del beneficio sul RNA. Il contributo non è idoneo a garantire al Concessionario il recupero integrale dei costi sostenuti, che rimane esposto al rischio operativo (rischio di domanda e di offerta) ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023. La coerenza del contributo con il mantenimento del rischio operativo in capo al

Concessionario è verificata e documentata nella relazione istruttoria economica allegata alla determinazione a contrarre (Allegato B).

L'erogazione è sospesa in caso di inadempimento degli obblighi convenzionali. In caso di risoluzione per fatto imputabile al Concessionario, le somme eventualmente già erogate per il periodo successivo alla risoluzione sono restituite al Comune.

7. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Gli aderenti che svolgono attività dovranno essere coperti da assicurazione a carico dell'ente gestore contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

L'ente gestore è tenuto a contrarre, prima dell'inizio dell'attività, polizza assicurativa RCT/RCO con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, in considerazione della presenza di pubblico (capienza fino a 100 persone per impianto) e dell'utilizzo da parte di minori in orario scolastico; è responsabile dell'operato del proprio personale; si impegna al rispetto del PTPCT vigente nel Comune di Malnate e a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE TRAMITE SINTEL

La partecipazione avviene esclusivamente tramite piattaforma Sintel. L'offerta dovrà essere caricata e inviata entro il termine indicato all'art. 9. Non sono ammesse offerte inviate con modalità diverse.

L'offerta è strutturata in tre buste:

a) Busta amministrativa – Documentazione regolarizzabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023:

- Istanza di partecipazione (modello Allegato A), in bollo salvo esenzioni di legge espressamente dichiarate, sottoscritta dal legale rappresentante (in caso di partecipazione in forma associata, da tutti i legali rappresentanti dei componenti o dal solo capofila munito di mandato);
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità (per tutti i firmatari, in caso di partecipazione associata);
- dichiarazioni sostitutive rese separatamente e individualmente dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo (legale rappresentante; soggetti con poteri di rappresentanza, direzione o controllo; direttori tecnici; titolari effettivi ex D.Lgs. 231/2007) sui requisiti di cui all'art. 4;
- dichiarazione sostitutiva sui contributi de minimis percepiti nel triennio di riferimento, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 e dell'art. 4 dell'avviso;
- DGUE (facoltativo per le concessioni sotto soglia) ovvero, in alternativa, dichiarazioni sostitutive equipollenti rese nelle forme degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- in caso di partecipazione in forma associata, eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila ovvero impegno alla sua costituzione in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 4-bis;
- registrazione al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0).

La Stazione appaltante effettua la verifica del possesso dei requisiti tramite il FVOE 2.0 nell'ambito della BDNCP/PCP. I concorrenti devono risultare registrati al FVOE e assicurare la disponibilità dei dati/documenti necessari alle verifiche.

b) Busta tecnica – Documentazione non sanabile, salvo le ipotesi di mero chiarimento tecnico nei limiti dell'art. 101 D.Lgs. 36/2023:

- proposta progettuale organizzata per i criteri di cui all'art. 10 (essenziale: la mancanza comporta esclusione);
- nota di sostenibilità sintetica della gestione, riferita al periodo di durata della concessione (1° luglio 2026 – 30 giugno 2027), con prospetto sintetico costi-ricavi (stima dei principali costi di gestione — utenze, manutenzione ordinaria, personale/collaboratori, assicurazioni — e dei ricavi attesi — tariffe utenti, attività accessorie, contributo pubblico) e breve nota descrittiva della sostenibilità complessiva della gestione (essenziale: la mancanza comporta esclusione). In ragione della durata annuale e del valore della concessione, non è richiesta la forma del Piano Economico-Finanziario;
- documento di accettazione dello stato di fatto degli impianti;
- per le migliorie eventualmente proposte: relazione tecnica descrittiva degli interventi, cronoprogramma compatibile con la durata annuale, dichiarazione di esecuzione senza oneri per l'Ente e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

c) Busta economica:

La piattaforma Sintel, nel campo dell'offerta economica, prevede necessariamente l'inserimento di un valore economico. Il concorrente dovrà pertanto indicare, nell'apposito campo, il valore simbolico pari a € 0,10. Il valore inserito in tale campo ha esclusiva funzione tecnica di completamento della procedura telematica e non costituisce offerta economica, né elemento valutabile, né proposta modificativa delle condizioni economiche della concessione (contributo pubblico massimo, tariffe utenti, valore stimato della concessione). Eventuali valori difforni saranno considerati come non apposti e non incideranno né sul corrispettivo né sull'attribuzione dei punteggi, che riguardano esclusivamente l'offerta tecnica. La procedura non prevede ribasso d'asta.

8-bis. SOCCORSO ISTRUTTORIO E DOCUMENTI NON SANABILI

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive (Busta amministrativa), ove non incidenti sulla parità di trattamento e sulla sostanza della proposta, il Comune assegna un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, senza applicazione di sanzione pecuniaria.

Non sono in alcun caso sanabili né integrabili successivamente alla scadenza del termine perentorio:

- la mancata presentazione della proposta progettuale;
- la mancata presentazione della nota di sostenibilità sintetica con prospetto costi-ricavi;
- la mancata presentazione della relazione tecnica e del cronoprogramma per le migliorie offerte;
- modifiche sostanziali a qualsiasi elemento oggetto di valutazione comparativa (criteri A, B, C, D, E, F).

La Commissione può chiedere chiarimenti tecnici esclusivamente sull'offerta tecnica già presentata, senza alterarne la sostanza, entro un termine non inferiore a 5 giorni e nel rispetto della par condicio.

Il Comune si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola proposta valida e congrua.

9. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

La documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 15 giugno 2026, fermo restando che il termine non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso, in considerazione della complessità documentale richiesta e del principio di accesso al mercato (art. 3 D.Lgs. 36/2023). Scaduto il termine perentorio, non sarà accettata alcuna altra offerta.

10. PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La Convenzione sarà stipulata, previa valutazione delle domande pervenute e assegnazione del punteggio, da parte di apposita Commissione di tre membri nominata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in qualità di organo della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e prima dell'apertura delle buste. Il punteggio massimo complessivo è di 100 punti, così articolato:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	ASSEGNAZIONE
A) QUALITÀ DEL PROGETTO DI GESTIONE	59	Valutazione qualitativa (coefficienti 0–1)
A1 – Programmazione sportiva: articolazione delle attività, discipline praticate, corsi, utilizzo nei periodi non agonistici	15	
A2 – Accessibilità e inclusione: attività rivolte a scuole, infanzia, diversamente abili, anziani, fasce socialmente svantaggiate	15	
A3 – Apertura ai cittadini e alle associazioni locali: fasce orarie ad accesso libero o agevolato, disponibilità a terzi	10	
A4 – Modalità organizzative e presidio: custodia, apertura/chiusura, personale presente, gestione emergenze	11	
A5 – Coordinamento con il Comune e con altri gestori (pista atletica): modalità di raccordo e comunicazione	8	
B) DOCUMENTATA CONTINUITÀ ORGANIZZATIVA NEL SETTORE SPORTIVO: anzianità nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica (0,5 punti per ogni anno documentato, fino a max 5). Il criterio rileva quale elemento di qualificazione organizzativa e non come requisito di accesso.	5	0,5 pt per ogni anno (max 10 anni)
C) DOCUMENTATA ESPERIENZA nella gestione di impianti sportivi analoghi. Il criterio rileva quale elemento di qualificazione organizzativa e non come requisito di accesso; il peso è contenuto in coerenza	4	≥ 5 anni: 4 pt 3–4 anni: 2 pt 1–2 anni: 1 pt Meno di 1 anno: 0 pt

con i principi di proporzionalità e di accesso al mercato, stante la durata annuale e il valore limitato della concessione.		
D) CONSISTENZA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA: soci, personale, qualifiche professionali di istruttori e allenatori, organigramma	10	Valutazione qualitativa (coefficienti 0–1)
E) PIANO MANUTENZIONI: programma dettagliato degli interventi ordinari, con cronoprogramma, modalità operative e soggetti esecutori	12	Valutazione qualitativa (coefficienti 0–1)
F) MIGLIORIE MANUTENTIVE E FUNZIONALI – Interventi di manutenzione di miglioramento funzionale privi di oneri per l’Ente, soggetti a preventiva autorizzazione tecnica scritta del Comune e, ove necessario, ai pertinenti titoli abilitativi. Non sono ammesse nuove costruzioni. La proposta è corredata da: relazione tecnica, cronoprogramma compatibile con la durata annuale, dichiarazione di esecuzione senza oneri aggiuntivi per l’Ente e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La valutazione è esclusivamente qualitativa: non sono attribuiti punteggi in funzione del valore economico nominale degli interventi proposti.	10	F1 – Utilità pubblica e pertinenza dell’intervento: 0–4 pt – F2 – Fattibilità realizzativa entro l’anno: 0–3 pt – F3 – Significatività dell’intervento rispetto allo stato manutentivo dell’impianto e compatibilità con la manutenzione ordinaria/straordinaria: 0–3 pt
TOTALE	100	

In merito ai criteri qualitativi (A, D, E) e ai sub-criteri qualitativi del criterio F (F1, F2, F3), la Commissione assegna il punteggio moltiplicando il punteggio massimo per il coefficiente della seguente scala, secondo il metodo aggregativo-compensatore:

Valutazione della proposta	Coeff.
Proposta eccellente per completezza e idoneità	1
Proposta ottima	0,9
Proposta molto buona	0,8
Proposta buona	0,7
Proposta discreta	0,6
Proposta più che sufficiente	0,5
Proposta sufficiente	0,4

Proposta appena sufficiente	0,3
Proposta mediocre	0,2
Proposta gravemente insufficiente	0,1
Nessuna proposta	0

Parità di punteggio.

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più offerte, prevale l'offerta che abbia ottenuto il punteggio più elevato nel criterio A (Qualità del progetto di gestione). In caso di ulteriore parità, prevale l'offerta con il maggior punteggio nel criterio E (Piano manutenzioni). In caso di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio pubblico, regolarmente tracciato a verbale, dandone preavviso ai concorrenti interessati.

Verifica dei requisiti.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) effettuerà le verifiche dei requisiti di partecipazione nei confronti del soggetto che risulterà affidatario. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di effettuare verifiche anche su altri concorrenti, ove necessario in ragione di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ovvero per esigenze istruttorie connesse alla regolare conclusione della procedura. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta l'esclusione del soggetto interessato e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

11. COMUNICAZIONI E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa dovranno essere presentate, in lingua italiana, mediante la funzionalità "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura entro il termine perentorio delle **ore 18,00 del giorno 8 giugno 2026**.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.2 al medesimo Codice, è la Dott.ssa Enza Calcagno, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Malnate, nominata con decreto sindacale n. 46 del 30.12.2025, in possesso dei requisiti professionali ed esperienziali richiesti dalla normativa e in assenza di conflitto di interessi ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in qualità di organo della stazione appaltante, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e prima dell'apertura delle buste (art. 93 D.Lgs. 36/2023).

In caso di risoluzione anticipata della Convenzione per fatto imputabile al Concessionario, ovvero in caso di decadenza, scioglimento del raggruppamento, mancata stipula nei termini o sopravvenuta perdita dei requisiti, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli altri concorrenti collocati utilmente in graduatoria, al fine di stipulare una nuova concessione alle condizioni economiche e tecniche risultanti dall'offerta del soggetto interpellato, in coerenza con i principi di continuità del servizio pubblico e di buon andamento dell'azione amministrativa.

I dati contenuti nel presente avviso sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per l'esecuzione della procedura in atto. Titolare del trattamento è il Comune di Malnate, con sede in Piazza Vittorio Veneto 2, 21046 Malnate (VA); DPO: dpo@comune.malnate.va.it.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Dott.ssa Enza Calcagno

